

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/490 DELLA COMMISSIONE****del 25 marzo 2022****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di *Juglans regia* L., *Nerium oleander* L. e *Robinia pseudoacacia* L., originarie della Turchia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l'introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione <sup>(2)</sup> istituisce, sulla base di una valutazione preliminare, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.
- (3) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra i quali figurano i generi *Juglans* L., *Nerium* L. e *Robinia* L., sono stati inseriti nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio.
- (4) A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica del paese terzo in questione presentano un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall'elenco istituito dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all'elenco di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.
- (5) Tale elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (6) Il 9 agosto 2019 la Turchia ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto, di due anni, innestate, di *Juglans regia* L., a radice nuda, prive di foglie e con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto. Tale richiesta era corredata del relativo fascicolo tecnico.

<sup>(1)</sup> GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).

- (7) Il 19 maggio 2021 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di *Juglans regia* L. originarie della Turchia <sup>(5)</sup>. L'Autorità ha individuato *Anoplophora chinensis*, *Euzophera semifuneralis*, *Garella musculana*, *Lasioidiplodia pseudotheobromae* e *Lopholeucaspis japonica* quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di mitigazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e ha stimato la probabilità di dette piante di essere indenni da tali organismi nocivi.
- (8) Il 27 novembre 2019 la Turchia ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto, di uno-quattro anni, con substrato colturale, di *Nerium oleander* L. Tale richiesta era corredata del relativo fascicolo tecnico.
- (9) Il 25 marzo 2021 l'Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di *Nerium oleander* L. originarie della Turchia <sup>(6)</sup>. L'Autorità ha individuato *Phenacoccus solenopsis* quale organismo nocivo pertinente per tali piante da impianto, ha valutato le misure di mitigazione dei rischi descritte nel fascicolo per tale organismo nocivo e ha stimato la probabilità di dette piante di essere indenni da tale organismo nocivo.
- (10) Il 27 novembre 2019 la Turchia ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto, di tre-sette anni, a radice nuda e di piante in un substrato colturale, di *Robinia pseudoacacia* L. Tale richiesta era corredata del relativo fascicolo tecnico.
- (11) Il 25 marzo 2021 l'Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di *Robinia pseudoacacia* L. originarie della Turchia <sup>(7)</sup>. L'Autorità ha individuato *Anoplophora chinensis*, *Lopholeucaspis japonica* e *Pochazia shantungensis* quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di mitigazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e ha stimato la probabilità di dette piante di essere indenni da tali organismi nocivi.
- (12) Sulla base di tali pareri, le misure necessarie per affrontare il rischio connesso a tali organismi nocivi dovrebbero essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l'importazione, al fine di garantire che il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nell'Unione delle piante specificate sia ridotto a un livello accettabile.
- (13) È pertanto opportuno rimuovere dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 le seguenti piante: le piante da impianto di *Juglans regia* L. originarie della Turchia, fino a due anni, a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, le piante da impianto di *Nerium oleander* L. originarie della Turchia, fino a quattro anni, e le piante da impianto di *Robinia pseudoacacia* L. originarie della Turchia, fino a sette anni e con un diametro massimo di 25 cm. Tali piante da impianto dovrebbero essere aggiunte all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 e, se del caso, dovrebbero essere ivi stabilite le necessarie misure fitosanitarie per l'importazione.
- (14) In considerazione delle incertezze individuate in tali fascicoli dall'Autorità, si ritiene che la sola applicazione delle misure proposte dalla Turchia nei fascicoli non possa ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall'introduzione nell'Unione delle piante specificate. Al fine di ridurre il rischio fitosanitario a un livello accettabile, oltre alle misure già proposte dalla Turchia nei fascicoli, è opportuno che tali piante siano coltivate in siti di produzione indenni da organismi nocivi.

<sup>(5)</sup> EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di *Juglans regia* originarie della Turchia, *EFSA Journal* 2021;19(6):6665, 99 pagg., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6665>.

<sup>(6)</sup> EFSA PLH Panel, parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di *Nerium oleander* originarie della Turchia, *EFSA Journal* 2021;19(5):6569, 34 pagg., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6569>.

<sup>(7)</sup> EFSA PLH Panel, parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di *Robinia pseudoacacia* originarie della Turchia, *EFSA Journal* 2021;19(5):6568, 54 pagg., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6568>.

- (15) *Anoplophora chinensis* e *Lopholeucaspis japonica* figurano nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione <sup>(8)</sup>. *Euzophera semifuneralis*, *Garella musculana*, *Lasiodiplodia pseudotheobromae*, *Phenacoccus solenopsis* e *Pochazia shantungensis* non sono ancora stati inseriti in tale elenco, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi una volta che sia stata effettuata una valutazione dei rischi completa.
- (16) In linea con l'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/2031 la valutazione dei rischi sarà effettuata entro un periodo di tempo ragionevole. Tuttavia, considerata la domanda di importazioni, fino al completamento della valutazione dei rischi sono necessarie e opportune misure fitosanitarie temporanee riguardanti *Euzophera semifuneralis*, *Garella musculana*, *Lasiodiplodia pseudotheobromae*, *Phenacoccus solenopsis* e *Pochazia shantungensis*.
- (17) Al fine di rispettare gli obblighi derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio <sup>(9)</sup>, l'importazione di tali merci nell'Unione dovrebbe iniziare nel più breve tempo possibile. Il presente regolamento dovrebbe quindi entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

#### Articolo 2

### Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 3

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2022

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

<sup>(9)</sup> Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio (adottato il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995), 1867 UNTS 493 (accordo SPS).

## ALLEGATO I

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, nella tabella, la seconda colonna «Descrizione» è così modificata:

1) la voce relativa a «*Juglans L.*» è sostituita dalla seguente:

«*Juglans L.*, escluse le piante da impianto, fino a due anni, di *Juglans regia L.*, a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, originarie della Turchia»;

2) la voce relativa a «*Nerium L.*» è sostituita dalla seguente:

«*Nerium L.*, escluse le piante da impianto, fino a quattro anni, di *Nerium oleander L.*, originarie della Turchia»;

3) la voce relativa a «*Robinia L.*, escluse le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di *Robinia pseudoacacia L.* originarie di Israele» è sostituita dalla seguente:

«*Robinia L.*, escluse le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di *Robinia pseudoacacia L.* originarie di Israele ed escluse le piante da impianto, fino a sette anni, di *Robinia pseudoacacia L.*, con un diametro massimo di 25 cm originarie della Turchia».

---

## ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è così modificato:

1) dopo la voce «Talee senza radici di piante da impianto di *Jasminum polyanthum* Franchet», sono inserite le voci seguenti:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesiterzi di origine	Misure
«Piante da impianto, fino a due anni, a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di <i>Juglans regia</i> L.	ex 0602 20 20	Turchia	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le piante sono indenni da <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Garella musculana</i> e <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>;</li> <li>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Garella musculana</i> e <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione completo;</li> <li>iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi per l'innesto e la potatura siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione, e che le piante innestate o potate siano state sottoposte a un trattamento idoneo per impedire l'ingresso di <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> attraverso le incisioni; e</li> <li>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Euzophera semifuneralis</i> e <i>Garella musculana</i>, in particolare nei fusti e nei rami delle piante, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, comprese campionamento casuale e prove sulle piante;</li> </ul> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica "Dichiarazione supplementare",</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) la seguente dichiarazione: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213";</li> <li>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.».</li> </ul>

«Piante da impianto, fino a quattro anni, di <i>Nerium oleander</i> L.	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91	Turchia	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le piante sono indenni da <i>Phenacoccus solenopsis</i>;</li> <li>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Phenacoccus solenopsis</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione delle piante; e</li> <li>iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Phenacoccus solenopsis</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %;</li> </ul> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica "Dichiarazione supplementare",</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) la seguente dichiarazione: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213";</li> <li>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.»;</li> </ul>
--	---	---------	---

2) dopo la voce «Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di *Robinia pseudoacacia* L.», è inserita la voce seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
«Piante da impianto, fino a sette anni, con un diametro massimo di 25 cm, di <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48	Turchia	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le piante sono indenni da <i>Pochazia shantungensis</i>;</li> <li>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Pochazia shantungensis</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione delle piante; e</li> <li>iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Pochazia shantungensis</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %;</li> </ul> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica "Dichiarazione supplementare",</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) la seguente dichiarazione: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213";</li> <li>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.».</li> </ul>